

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 03/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce di aver concluso, nel novembre del 2013, con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento garantito da pegno. Appreso dalla banca che i preziosi vincolati erano stati smarriti, rifiutava la proposta transattiva formulata dalla banca che quantificava il risarcimento in euro 460,90 in base al valore di stima del bene costituito in pegno, aumentato di un quarto, detratto l'ammontare del debito ancora in essere. Diversamente, la ricorrente chiede che il danno sia parametrato sul valore dell'oro al momento della conclusione del contratto o al momento della scadenza del prestito (29.05.2014), moltiplicato per il peso delle cose smarrite. Fa presente di aver richiesto alla banca convenuta di conoscere il peso dei beni dati in pegno, ma senza esito alcuno.

In conclusione, chiede che l'intermediario sia condannato al risarcimento del danno ragguagliato al valore effettivo delle cose date in pegno, da calcolarsi in base al valore dell'oro (al momento della conclusione del contratto o al momento della scadenza del prestito ossia al 29.05.2014) moltiplicato per il peso delle cose smarrite ovvero che le sia riconosciuta in via equitativa la somma di euro 5.000,00 (o quella minore o maggiore riconosciuta di giustizia).

Nelle controdeduzioni, l'intermediario fa presente che il finanziamento era pari ad euro 920,00 e che la costituzione in pegno riguarda vari preziosi, stimati nel valore di euro 1.150,00. Conferma di aver offerto, a titolo transattivo, la somma di euro 460,90 (valore di stima cose aumentato di un quarto detratto il *quantum* del debito ancora in essere). Fa presente che il predetto ammontare è stato calcolato in conformità alle disposizioni previste dall'art. 45 regio decreto n.1279/39 e all'art. 15 delle condizioni generali del contratto. Eccepisce che la richiesta della ricorrente, peraltro priva di supporto probatorio, obbligherebbe il Collegio all'espletamento di un'attività consulenziale, al medesimo preclusa. Precisa che il valore dei beni smarriti è stato stimato al momento del contratto (nel novembre 2013, parametrandolo, ai sensi dell'art. 39 R.D. 1279/39, al valore commerciale degli stessi).

Conclude domandando in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile e nel merito che il sia respinto in quanto infondato.

DIRITTO

In primo luogo, si rende necessario esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta con riguardo al carattere consulenziale dell'attività richiesta al Collegio. L'eccezione è infondata. Deve infatti ritenersi che in base al "petitum" il Collegio non sia chiamato a svolgere un'attività tecnico-consulenziale, bensì a valutare la legittimità di clausole del contratto che limitano la responsabilità della banca in relazione allo smarrimento dei beni costituiti in pegno e quindi soggetti a custodia.

Nel merito, il Collegio osserva che su questione del tutto analoga ha già avuto modo di esprimersi con decisione n. 2135 del 20/3/2015, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, condividendole. In particolare, nella richiamata decisione si evidenzia come la disciplina legislativa speciale invocata dalla convenuta (R.D. n. 1279/39) sia molto risalente nel tempo, oltre che dettata specificamente per i "Monti di credito su pegno", e richiede quindi

una lettura sistematica coerente con l'attuale contesto legislativo. Al riguardo, osserva: *“In primo luogo occorre rilevare che l'art. 15 del contratto non si limita a riprodurre la norma del regolamento: la clausola, difatti, introduce espressamente una limitazione di responsabilità in caso di perdita degli oggetti, anche qualora non ricorra la forza maggiore. Diversamente l'art. 45 del R.D. n. 1279/1939 prevede una ripartizione del rischio in caso di perdita dovuta a forza maggiore, mentre la limitazione di responsabilità riguarda solo il danno derivato alle cose e non opera quando viene tradita la ragionevole aspettativa di riottenere il bene una volta superate le difficoltà finanziarie”*. Si rileva, inoltre, con riguardo al Codice del consumo, che: *“L'attuale contesto normativo impone, infatti, all'interprete di prendere atto della diversità di ratio della disciplina relativa alle clausole abusive, considerando anche la rilevanza più ampia che essa assume in quanto inserita in un codice che si pone come disciplina speciale di carattere generale a tutela del consumatore (v. Cons. di Stato, sez. II, parere consultivo 20 dicembre 2004) e che, in ragione della riaggregazione sistematica, esalta, di conseguenza, i principi in esso contenuti e la loro forza espansiva. Ne discende, in un'ottica attenta al contesto di riferimento e che tenga conto dell'unità del sistema, la inapplicabilità della limitazione prevista con un regolamento attuativo della disciplina speciale del 1938: prevale, quindi, la legge posteriore anche e soprattutto in virtù del fatto che, nel contemperamento degli interessi in gioco, i diritti dei consumatori ricoprono un ruolo primario nella normativa interna e comunitaria”*. Nella citata decisione si arriva pertanto alla conclusione che la clausola di cui all'art. 15 del condizioni generali di contratto è nulla (nullità rilevabile d'ufficio) *“trattandosi di una clausola vessatoria che non riproduce il dettato regolamentare e che, peraltro, fa riferimento a una norma tacitamente abrogata”*. Ne consegue, che non potendo il ricorrente conseguire la restituzione dei beni, l'intermediario è tenuto a corrispondergli il valore commerciale dei beni stessi, ancorato al momento del furto, secondo la stima che dovrà essere fatta da un operatore qualificato, non potendo soccorrere al riguardo una valutazione da parte di questo Collegio (v. in senso conforme: Dec. 2135/15, *cit.*).

P.Q.M.

Il Collegio accerta il diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento dall'intermediario sulla base del valore di mercato dei beni smarriti, ancorato al momento dello smarrimento.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Decisione N. 7127 del 11 settembre 2015

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA